

ALLEGATO A

TESTO IN VIGORE	MODIFICHE PROPOSTE
Articolo 16 - Referendum consultivi 1. Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale. 13 2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dell'insieme delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. 3. Hanno diritto di voto i soggetti titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti. 4. Non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito della medesima tornata amministrativa. 5. Il Regolamento disciplina i termini, le modalità e le procedure del referendum consultivo.	Articolo 16 - Referendum consultivi 1. Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale. 13 2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dell'insieme delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. 3. Hanno diritto di voto i soggetti titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti. 4. Non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito della medesima tornata amministrativa. 5. Il Regolamento disciplina i termini, le modalità e le procedure del referendum consultivo.